

Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

(A.C. 1984 - Sezione 5)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

*(Disposizioni finanziarie
per gli enti locali).*

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono

determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.

4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

6. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: « la sospensione della seconda rata » sono sostituite dalle seguenti: « la sospensione dell'ultima rata »;

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: « Gli enti locali iscrivono » sono sostituite dalle seguenti: « È data facoltà agli enti locali di iscrivere »;

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sommato a quello dei mutui precedentemente contratti » sono inserite le seguenti: « , a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ».

7. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ».

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.

9. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

10. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

11. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 22.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

Sopprimerlo.

***22. 1.** (ex * 20. 26.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimerlo.

***22. 2.** (ex * 20. 132.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e successive modificazioni fino alla fine del periodo.

22. 150. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: programmato di inflazione con le seguenti: reale di inflazione incrementato dell'1,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

22. 3. (ex 20. 133.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: programmato di inflazione con le altre: reale di inflazione incrementato dell'1,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

22. 4. (ex 20. 25.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***22. 5.** (ex * 20. 111.) Fioroni, Lusetti, Milana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***22. 6.** (ex * 20. 134.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***22. 7.** (ex * 20. 115.) Amici, Bielli, Calderola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***22. 81.** (ex * 20. 31.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con le seguenti: a tutti gli enti locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: La riforma del sistema dei trasferimenti erariali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applica dal 1° gennaio 2003.

***22. 8.** (ex * 20. 110.) Bressa, Lusetti, Fioroni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *con le seguenti:* a tutti gli enti locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: La riforma del sistema dei trasferimenti erariali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applica dal 1° gennaio 2003.

****22. 9.** (ex * 20. 135.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

22. 151. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

22. 10. (ex 20. 90. e ex 20. 77.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vermetti, Fioroni, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 11. (ex 20. 8.) Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

22. 12. (ex 20. 136) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni soggetti ai limiti di giacenza di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anticipazioni di tesoreria, sino al limite massimo del 20 per cento a valere sulle somme non ancora prelevate dalle assegnazioni ad essi complessivamente spettanti nell'esercizio in corso per il fondo ordinario, il fondo perequativo e il fondo consolidato di cui al comma 1 ed a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni. La Cassa depositi e prestiti accetta in garanzia delegazioni di pagamento sulle medesime entrate. Le anticipazioni sono concesse al tasso mensile pari ad un quindicesimo del tasso nominale annuo vigente per i mutui a tasso fisso di durata decennale. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti non sono computate ai fini dell'eccezione di completo utilizzo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 82. (ex 20. 150) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni, le province autonome e i comuni, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, possono fissare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, le aliquote dei tributi regionali, provinciali o comunali.

22. 11-bis. (ex 20. 186) Bressa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze evidenziate nella Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali, cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati fino ad un limite massimo di 51,65 milioni di euro, a condizione che siano applicate in via prioritaria l'addizionale comunale all'IRPEF facoltativa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e l'aliquota ICI in misura non inferiore all'aliquota media nazionale. Le eventuali economie di bilancio sono destinate all'incremento del « Fondo nazionale per la montagna » di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

22. 97. (ex 20. 172.) Sergio Rossi, Pagliarini, Rodeghiero, Ercole.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali.

22. 84. Battaglia, Leoni, Lucidi, Sciacca, Bettini, Tocci, Amici.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

22. 83. Lucidi, Sciacca, Leoni, Battaglia, Amici, Bettini, Tocci.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: comune di Roma, aggiungere le seguenti: , per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

22. 121. Lusetti, Fioroni.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché.

22. 12. (ex 0. 20. 191. 1.) Leoni, Tocci, Michele Ventura, Amici, Sciacca, Lucidi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per promuovere l'attivazione di un patto territoriale nel settore agricolo è attribuita al comune di Roma la somma di lire 25,823 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

22. 13. (ex 20. 175.) Cento, Lion.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 50 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

***22. 17.** (vedi 20. 118.) Amici, Bielli, Calderola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 50 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

***22. 88.** (vedi 20. 49.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Patria, Zorzato, Galvagno.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 50 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 18. (vedi 20. 107.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verretti, Colasio, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2002 *con le seguenti:* 50 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 30.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

- 22. 86.** Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Amici.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati per l'anno 2002 un contributo di lire 22 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 22.000.

- *22. 16.** (vedi 20. 119.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati per l'anno 2002 un contributo di lire 22 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 22.000.

- *22. 87.** (vedi 20. 113.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Patria, Zorzato, Galvagno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, è stanziata, a favore delle province, nell'esercizio finanziario 2002, la somma di 51.645.690 euro.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 22. 14.** (ex 20. 92.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Luseti, Milana, Cusumano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, è stanziata, a favore delle province, nell'esercizio finanziario 2002, la somma di 51.645.690 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- 22. 15.** (ex 20. 137.) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine della salvaguardia e della tutela dei centri storici i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni comunali. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni sono incrementati per un importo pari a 2 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 22. 15.** (ex 20. 176.) Cento, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire il concorso dello Stato agli oneri finanziari che le province di Udine e di Pordenone sostengono in dipendenza delle esigenze cui devono provvedere quali sedi dell'Universiade Tarvisio 2003, i trasferimenti erariali spettanti alle medesime province sono incrementati di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 7 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Udine, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 3 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Pordenone.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;

2003: - 10.000.

22. 85. (ex 20. 158.) Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

22. 19. (ex 20. 29. e ex 20. 188.) Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Ga-

leazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Pannattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 21. (ex 20. 189.) Soda, Grandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini del finanziamento delle spese certificate dalle unioni dei comuni, relative all'anno 2002, è autorizzata l'ulteriore spesa di 22 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

22. 20. (ex 20. 108.) Lusetti, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento, con oneri a carico dello Stato, di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255.

La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

22. 22. (ex 20. 95.) Lusetti, Fioroni, Bressa, Verneti, Colasio, Cusumano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 23. (ex 20. 63.) Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è inter-

venuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

22. 24. (ex 20. 139.) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

22. 25. (ex 20. 23.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento, con oneri a carico dello Stato, di un ulteriore mutuo, determinato nella misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento, nel limite massimo di 20 milioni di euro, è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

22. 89. (ex 20. 46.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000.

***22. 31.** (ex 20. 62.) Mariotti, Sereni, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000.

***22. 90.** (ex 20. 43.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994, ART. 3: Funzionamento, apportare la seguente variazione:

2002: — 50.000.

22. 28. (ex 20. 141.) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 29. (ex 20. 109.) Lusetti, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

22. 30. (ex 20. 22.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a partire dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.500;

2003: — 1.500;

2004: — 1.500.

22. 118. (ex 20. 74.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Rosso, Zanetta, Daniele Galli, Tarditi, Lavagnini, Zacherà.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

22. 152 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 22. 152 della Commissione, sostituire le parole da: e per le esigenze finanziarie fino a: anteriormente alla con le seguenti: , nonché, in via transitoria negli anni 2002, 2003 e 2004, per le esigenze finanziarie connesse al servizio di trasporto pubblico locale nei limiti dell'ammontare dei debiti maturati nei dodici mesi precedenti la.

* **0. 22. 152. 1.** Milana, Lusetti, Fioroni, Boccia.

All'emendamento 22. 152 della Commissione, sostituire le parole da: e per le esigenze finanziarie fino a: anteriormente alla con le seguenti: , nonché, in via transitoria negli anni 2002, 2003 e 2004,

per le esigenze finanziarie connesse al servizio di trasporto pubblico locale nei limiti dell'ammontare dei debiti maturati nei dodici mesi precedenti la.

* **0. 22. 152. 2.** Roberto Barbieri, Tocci, Michele Ventura, Innocenti.

All'articolo 22, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per il finanziamento di spese di parte corrente il comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio e per le esigenze finanziarie connesse al servizio di trasporto pubblico locale alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

22. 152. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 e successive modifiche, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001 ».

22. 152. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa l'aliquota fino a: e successive modificazioni.

22. 34. (ex 20. 24.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: compresa.

- *22. 32.** (ex 20. 28., 20. 71. e 20. 116.) Tidei, Grandi, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Buffo, Fumagalli, Bellini, Caldarola, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Visco, Crucianelli, Magnolfi, Diana, Lucidi.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: compresa.

- *22. 33.** (ex 20. 91.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Cusumano.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: compresa.

- *22. 91.** (ex *20. 32.) Crosetto, Osvaldo Napoli, Galvagno.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire le parole: alle entrate degli enti locali con le seguenti: ai tributi locali.

- *22. 35.** (ex 20. 98.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Milana, Cusumano.

Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire le parole: alle entrate degli enti locali con le seguenti: ai tributi locali.

- *22. 92.** (ex 20. 50.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.

- 22. 36.** (ex 20. 27, 20. 70 e 20. 123.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Roberto Barbieri, Battaglia, Bellillo, Bellini, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Buffo, Burlando, Caldarola, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Crucianelli, D'Alema, Detomas, Diana, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Folena, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, , Fumagalli Intini, Leoni, Magnolfi, Maran, Raffaella Mariani, Mariotti, Marone, Maurandi, Montecchi, Olivieri, Panattoni,

Pappaterra, Pennacchi, Pinotti, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sabattini, Sandi, Sereni, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tidei, Tolotti, Michele Ventura, Vigni, Villetti, Visco.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.

***22. 38.** (ex 20. 102.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vermetti, Cusumano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.

***22. 39.** (ex 20. 121.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini

per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.

***22. 101.** (ex 20. 36.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare ai terreni edificabili inseriti negli strumenti urbanistici comunali, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote superiori fino al 3 per mille del limite massimo stabilito dalla normativa vigente al momento in cui le delibere sono assunte, previa contestuale riduzione delle aliquote minime stabilite per le abitazioni principali.

22. 100. (ex 20. 157.) Parolo, Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;

dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 87.000;

2004: — 87.000.

***22. 40.** (vedi * 19. 0. 8.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vermetti, Milana, Bimbi, Colasio, Cusumano.

Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;

dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 87.000;

2004: — 87.000.

***22. 41.** (ex * 19. 0. 5.) Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;

dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 93. Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;

dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

22. 42. (ex 19. 0. 7.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 10, sostituire le parole da: ai comuni fino alla fine del comma con le seguenti: le restanti risorse disponibili sono destinate per il 15 per cento a sostegno delle unioni e fusioni tra comuni e comunità montane che siano associate per l'esercizio di servizi e funzioni, per il 5 per cento a incremento del contributo 2001, per il 40 per cento a incremento del fondo ordinario e per il restante 40 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le priorità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

22. 43. (ex 0. 3. 4. 6) Lusetti, Fioroni, Milana, Duilio, Pistone.

Al comma 10, sostituire le parole: tremila abitanti con le seguenti: seimila abitanti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni con le seguenti: 174 milioni.

22. 44 (ex 0. 3. 4. 7.) Di Teodoro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a partire dal 1° gennaio 2002, a ridurre dello 0,5 per cento il tasso d'interesse sui mutui concessi agli enti locali e territoriali prima del 1° gennaio 1996. Il Ministro dell'economia e delle

finanze come compensazione versa alla Cassa depositi e prestiti 114.640 milioni di euro per l'anno 2002. A partire dall'anno 2003 tale versamento è ridotto di un importo pari alla riduzione dell'onere della Cassa per i mutui che vengono a cessare nel corso di ogni anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 114.640;
2003: — 114.640;
2004: — 114.640.

22. 94. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

***22. 105.** Brugger, Collé, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

***22. 106.** Abbondanzieri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) i soggetti che acquistano la prima casa di abitazione, e rela-

tive pertinenze, con l'accensione di un mutuo fondiario. L'esenzione è concessa, per la durata di cinque anni, ai contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo non superiore a 25.822,85 euro annui. Per usufruire dell'agevolazione gli interessati devono presentare apposita domanda al comune ove è ubicato il cespite, allegando la relativa documentazione.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente al minor gettito ICI degli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 12 risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti devono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 56. (ex 20. 78.) Burtone, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie di ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2002, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, il Ministero medesimo è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 160 milioni di euro, di cui 80 milioni nel 2002 e 80 milioni nel 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, ART. 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.000;

2003: — 120.000;

2004: — 40.000.

22. 117. (ex 20. 42.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2002 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di lire 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di lire 160 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per il 2002 e 80 milioni di euro per il 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 40.000;

2003: — 40.000;

2004: — 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 80.000 (regolazione debitoria);

2003: — 80.000 (regolazione debitoria);

22. 78. (ex 20. 61.) Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

22. 45. (ex 20. 142.) Sgobio, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 47. (ex 20. 124.) Sereni, Pinotti, Maurandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 107. (ex 20. 84.) Lusetti, Fioroni, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni di incentivazione alle imprese ad esse delegate sono incrementate per l'anno 2002 di una somma pari a 200 milioni di euro.